

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

### 62° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 1991

(Antimeridiana)

**Presidenza del Presidente PAGANI Maurizio  
indi del Vice Presidente NESPOLO**

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede redigente

«Norme per la conservazione della natura e per le aree protette» (255), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori

«Istituzione del Parco nazionale del Pollino» (485), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori

«Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette» (510), d'iniziativa del senatore Rosati e di altri senatori

«Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali» (796), d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori

«Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riser-

ve marine» (809), d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori

«Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino» (818), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori

«Istituzione del Parco nazionale del Cilento» (889), d'iniziativa del senatore Innamorato e di altri senatori

«Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palmuro a Maratea» (1008), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori

«Norme in materia di parchi naturali regionali» (1647), d'iniziativa del senatore Cutrera e di altri senatori

«Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio» (1666), d'iniziativa della senatrice Manieri e di altri senatori

«Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale «Le Grotte» in Aci Trezza» (2440), d'iniziativa dei senatori Filetti e La Russa

«Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia» (2549), d'iniziativa del senatore Petrarra e di altri senatori

«Legge-quadro sulle aree protette» (2918), d'iniziativa dei deputati Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri, approvato

dalla Camera dei deputati in un testo unificato

**(Seguito della discussione congiunta e rinvio)**

PRESIDENTE:

- Nespolo (Com.-PDS) ..... Pag. 20, 22, 24  
 - Pagani Maurizio (PSDI) .... 3, 6, 7 e *passim*  
 ANDREINI (Com.-PDS) ..... 6, 10, 15 e *passim*  
 ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente ..... 7, 9, 14 e *passim*  
 BOATO (Fed. Eur. Ecol.) ..... 6, 7, 8 e *passim*  
 CUTRERA (PSI) ..... 6, 8, 9 e *passim*  
 DUJANY (Misto-ADP) ..... 6, 14, 15  
 FABRIS (DC), relatore alla Commissione .. 7, 9, 10  
 e *passim*  
 INNAMORATO (PSI) ..... 19, 27  
 MONTRESORI (DC) ..... 7, 11, 19 e *passim*  
 PIERRI (PSI) ..... 15  
 RUBNER (Misto-SVP) ..... 8, 11, 15 e *passim*  
 SPECCHIA (MSI-DN) ..... 6, 8, 9 e *passim*  
 TORNATI (Com.-PDS) ..... 6, 7, 8 e *passim*  
 TRIPODI (Rifond. Com.) ..... 22, 25, 26

**Presidenza del Presidente PAGANI Maurizio**

*I lavori hanno inizio alle ore 9,20.*

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

- «**Norme per la conservazione della natura e per le aree protette**» (255), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori
- «**Istituzione del Parco nazionale del Pollino**» (485), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori
- «**Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette**» (510), d'iniziativa del senatore Rosati e di altri senatori
- «**Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali**» (796), d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori
- «**Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine**» (809), d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori
- «**Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino**» (818), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori
- «**Istituzione del Parco nazionale del Cilento**» (889), d'iniziativa del senatore Innamorato e di altri senatori
- «**Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro a Maratea**» (1008), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori
- «**Norme in materia di parchi naturali e regionali**» (1647), d'iniziativa del senatore Cutrera e di altri senatori
- «**Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio**» (1666), d'iniziativa della senatrice Manieri e di altri senatori
- «**Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale "Le Grotte" in Aci Trezza**» (2440), d'iniziativa dei senatori Filetti e La Russa
- «**Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia**» (2549), d'iniziativa del senatore Petrarra e di altri senatori
- «**Legge-quadro sulle aree protette**» (2918), d'iniziativa dei deputati Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo unificato  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme per la conservazione della natura e per le aree protette» (255), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori; «Istituzione del Parco nazionale del Pollino», d'iniziativa

del senatore Cascia e di altri senatori; «Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette», d'iniziativa del senatore Rosati e di altri senatori; «Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali», d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori; «Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine», d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori; «Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino», d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori; «Istituzione del Parco nazionale del Cilento», d'iniziativa del senatore Innamorato e di altri senatori; «Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro a Maratea», d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori; «Norme in materia di parchi naturali e regionali», d'iniziativa del senatore Cutrera e di altri senatori; «Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio», d'iniziativa della senatrice Manieri e di altri senatori; «Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale "Le Grotte" in Acì Trezza», d'iniziativa dei senatori Filetti e La Russa; «Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia», d'iniziativa del senatore Petrarra e di altri senatori; «Legge-quadro sulle aree protette», d'iniziativa dei deputati Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati, in un testo unificato.

Riprendiamo la discussione congiunta dei provvedimenti, sospesa nella seduta notturna di ieri.

Passiamo all'esame dell'articolo 13. Ne do lettura:

#### Art. 13.

*(Nulla osta)*

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.

2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidata con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui

composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.

4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, dopo le parole: «nulla osta dell'Ente Parco» aggiungere le seguenti: «di cui alle lettere a, b), c) del comma 2 dell'articolo 12».*

13.3 TORNATI, ANDREINI, GIUSTINELLI, SCARDAONI, PETRARA, NESPOLO

*Al comma 1 sostituire le parole: «è reso» con le seguenti: «è notificato».*

13.1 DIANA

*Al comma 1, sostituire la parola: «rilasciato» con la seguente: «rifiutato».*

13.10 TORNATI, ANDREINI, NESPOLO, GIUSTINELLI, SCARDAONI, PETRARA

*Al comma 1, in fine, sopprimere le seguenti parole: «e di quelli determinatisi per decorrenza del termine».*

13.4 TORNATI, ANDREINI

*Sopprimere il comma 2.*

13.5 MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

*Sopprimere il comma 2.*

13.6 CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

*Sopprimere il comma 2.*

13.7 DUJANY

*Al comma 2, dopo le parole: «ricorso giurisdizionale», aggiungere la seguente: «anche».*

13.8 TORNATI, ANDREINI, GIUSTINELLI, PETRARA, NESPOLO

*Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e da parte di singoli cittadini».*

13.2

SPECCHIA

*Al comma 3, dopo le parole: «Consiglio direttivo», aggiungere le seguenti: «in accordo con le Regioni e province autonome».*

13.9

DUJANY

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti gli emendamenti 13.1 e 13.5.

ANDREINI. Signor Presidente, la legge sulle aree protette, all'articolo 13, lettere *a)*, *b)*, e *c)*, rende necessario, obbligatorio e vincolante il parere dell'Ente parco. A noi sembrerebbe che la stessa logica non debba valere per i centri urbani, perchè introdurrebbe – laddove ci sono 30 o 40 comuni – di fatto una nuova commissione edilizia che deve intervenire su questioni già disciplinate dai piani regolatori. Non dovrebbe essere necessario il nulla osta preventivo primario: questo elemento potrebbe creare conflitto e ostilità da parte delle popolazioni locali. Perciò abbiamo presentato l'emendamento 13.3.

TORNATI. L'emendamento 13.10 da noi presentato si giustifica per il fatto che siamo contrari al silenzio-assenso. L'emendamento 13.4, invece, è diretta conseguenza dell'emendamento 13.10. L'emendamento 13.8 si dà per illustrato.

CUTRERA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 13.6.

SPECCHIA. Signor Presidente, l'emendamento 13.2 si illustra da sè.

DUJANY. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 13.7 e 13.9.

BOATO. Signor Presidente, il problema del nulla osta è di grande importanza, tanto più dopo tutta la discussione fatta in riferimento al comma 7 dell'articolo 12. Forse si trattava di una proposta collegata ad emendamenti precedenti non accolti, ma una volta che il comma 7 è rimasto invariato, la proposta di far riferimento solo alle fasce *a)*, *b)*, e *c)* e non anche alla fascia *d)* per il nulla osta mi sembra sbagliata e contraddittoria con il comma 7 dell'articolo 12 del testo da noi approvato. Sono invece totalmente d'accordo con il rifiuto del silenzio-assenso e propongo il seguente emendamento:

*Al comma 1, sopprimere le parole: «Decorso inutilmente tale termine, il nulla osta si intende rilasciato».*

13.11.

Per quanto riguarda il comma 2, credo che sopprimerlo sia un errore, mentre ritengo giusta la proposta dei senatori Tornati e Andreini di aggiungere dopo le parole: «ricorso giurisdizionale» la parola: «anche» riferita alle associazioni ambientaliste. Ciò serve a rendere più completo il comma 2.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti; accolgo soltanto l'emendamento 13.7 presentato dal senatore Dujaný perchè, essendo il contenuto del comma 2 già insistito nella legge n. 349, non ritengo il caso di ripeterlo.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Concordo con il parere espresso dal relatore, ma mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 13.7.

Vorrei poi dire che i senatori Tornati, Andreini ed altri propongono in sostanza di passare dal silenzio-assenso al silenzio-rifiuto, togliendo il controllo sulle zone *d*). Il Governo è contrario al silenzio-rifiuto perchè il meccanismo prescelto è molto agevole.

Il silenzio-assenso deve essere dato anche sulle zone *d*): non si dimentichi che, con la disciplina che abbiamo attuato, cade ogni altro parere. Si tratta di una garanzia che in qualche modo possa far funzionare il parco.

Poi, che le associazioni ambientaliste ci siano o non ci siano è un problema risolto già dalla legge n. 349, per cui il termine «anche» significa attribuire la possibilità anche ad altri.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.3.

BOATO. Annuncio il mio voto contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 13.3, presentato dal senatore Tornati e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.11.

BOATO. Il significato di questo emendamento è legato al fatto che la proposta dei colleghi del PDS trasforma il silenzio-assenso in silenzio-rifiuto. Se i colleghi ritirassero il loro emendamento farei la stessa cosa con il mio: se così non sarà, voterò a favore dell'emendamento 13.11.

TORNATI. Signor Presidente, aggiungo in calce la mia firma all'emendamento 13.11, presentato dal senatore Boato; per cui esprimo un voto favorevole.

MONTRESORI. Signor Presidente, ieri abbiamo discusso a lungo se dare più poteri agli enti locali e alle Regioni, in sostanza alle persone che per quanto riguarda le autorizzazioni e le concessioni siano abilitate da altre leggi. Di conseguenza, abbiamo parlato dei poteri dei comuni.

Ora questo articolo 13 concerne il nulla osta - da parte dell'Ente parco - di conformità del piano del parco con i piani regolatori, nulla osta in base al quale deve essere rilasciata una concessione o un'autorizzazione. Quindi ben venga il silenzio-assenso, perchè stiamo parlando di un organo di secondo grado.

Annuncio pertanto voto contrario su questo emendamento.

RUBNER. Signor Presidente, esprimo anch'io un voto contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 13.11, presentato dai senatori Boato e Tornati.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.10.

BOATO. Signor Presidente, annuncio che mi asterrò su questa votazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 13.10, presentato dal senatore Tornati e da altri senatori.

**Non è approvato.**

TORNATI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 13.4.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.7.

CUTRERA. Signor Presidente, questo emendamento tende a sopprimere il comma 2, cioè qualcosa che non è già compreso nella legge n. 349 del 1986, come ci ha riferito il relatore Fabris. Qui, però, si tratta di impugnare anche il rilascio del nulla osta; per cui si potranno impugnare sia quest'ultimo che il provvedimento finale. Se le cose stanno così, la norma non è di poca importanza. Essa intende fornire tutela giurisdizionale, ma nel contempo appesantisce ulteriormente il processo amministrativo.

Di conseguenza, data l'importanza della questione, mi asterrò da questa votazione.

RUBNER. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole.

BOATO. Signor Presidente, condivido le motivazioni e le spiegazioni che ci sono state fornite poc'anzi dal senatore Cutrera, ma proprio per questo sono contrario all'emendamento 13.7.

SPECCHIA. Signor Presidente, esprimo anch'io voto contrario perchè ritengo necessario lasciare questa ulteriore possibilità di impugnativa.



TORNATI. Signor Presidente, sono contrario alla soppressione del comma 2 dell'articolo 13, perchè ritengo che la questione del nulla osta sia stata sottovalutata. Il nulla osta rappresenta la declaratoria di conformità tra le disposizioni del piano del parco e l'intervento nell'area del parco. Esso concerne una verifica della conformità e quindi ha in sè lo stesso significato che può avere il parere della Commissione edilizia di un comune.

Certo, volendo si potrebbe rilasciare un nulla osta anche contro il parere dell'Ente parco, ma voi sapete che nella prassi ciò non accade mai. Di conseguenza, il nulla osta è una cosa seria e di grande importanza.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 13.7, presentato dal senatore Dujany.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.8.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, avevo in precedenza espresso un parere contrario su questo emendamento perchè era stato proposto di eliminare il comma 2 dell'articolo 13. Dal momento che l'emendamento 13.7 non è stato approvato, sono favorevole a questo emendamento.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, esprimo nuovamente il mio parere contrario, perchè mi pare fuori dal normale il fatto che contro il rilascio del nulla osta da parte dell'Ente parco sia ammesso il ricorso anche da parte dei singoli cittadini, stante già la presenza delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge n. 349 del 1986.

CUTRERA. Signor Presidente, esprimo voto favorevole su questo emendamento, perchè a me pare giusto che si apra a tutti gli interessati questa possibilità di impugnazione, se il nulla osta non è un parere ma il momento conclusivo di un procedimento.

BOATO. Signor Presidente, anch'io esprimo voto favorevole.

SPECCHIA. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 13.8, presentato dal senatore Tornati e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.2.

SPECCHIA. Signor Presidente, lo spirito di questo emendamento può essere compreso chiaramente dalla discussione che si è svolta poc'anzi. Noi siamo favorevoli all'emendamento 13.2 allo scopo di estendere la possibilità di impugnazione da parte dei singoli cittadini avverso il rilascio del nulla osta.

ANDREINI. Signor Presidente, a mio parere questo emendamento deve ritenersi assorbito dalla precedente votazione.

BOATO. Signor Presidente, sono contrario a porre ai voti questa proposta modificativa, perchè la parola «anche» che abbiamo poc'anzi inserito dopo le parole «ricorso giurisdizionale» assorbe l'emendamento 13.2.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ribadisco il mio parere contrario.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, esprimo nuovamente parere contrario, perchè ritengo che il cittadino possa esercitare un suo diritto su una concessione edilizia e non avverso il rilascio del nulla osta. Tutto questo sarà fonte di una serie di controversie inopportune.

SPECCHIA. Signor Presidente, vorrei ricordare che la Commissione giustizia ha dato un suggerimento proprio in questa direzione. Infatti, essa afferma: «Si ritiene più consono all'odierna sensibilità di legittimare anche i singoli cittadini a ricorrere avverso il rilascio del nulla osta».

PRESIDENTE. Senatore Specchia, la discussione verte sul fatto che taluni colleghi ritengono che dopo avere approvato l'emendamento 13.8 la proposta emendativa da lei presentata sia ricompresa in esso.

Il rappresentante del Governo ritiene invece che il contenuto di questo emendamento non sia compreso nella proposta modificativa poc'anzi approvata, dichiarandosi però contrario.

Onorevoli colleghi, non ritengo di accedere all'interpretazione manifestata dai senatori Andreini e Boato, che giudicavano questo emendamento assorbito dalla precedente votazione.

Pertanto, metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dal senatore Specchia.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.9.

Metto ai voti l'emendamento 13.9, presentato dal senatore Dujany.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 13, nel testo emendato.

BOATO. Annuncio il mio voto favorevole a questo articolo.

TORNATI. Anche il Gruppo comunista-PDS vota a favore di questo articolo.

CUTRERA. Annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista.

MONTRESORI. Anche il mio voto è favorevole.

RUBNER. Signor Presidente, annuncio il mio voto di astensione su questo articolo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 13 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 14. Ne do lettura:

Art. 14.

*(Iniziative per la promozione  
economica e sociale)*

1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.

2. A tal fine la Comunità del parco, entro un anno dalla sua costituzione, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano è sottoposto al parere vincolante del Consiglio direttivo ed è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. In caso di contrasto tra Comunità del parco, altri organi dell'Ente parco e regioni, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei ministri.

3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di *handicap*.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

5. L'Ente parco organizza speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.

6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14

1. Nel rispetto delle finalità del parco e dei vincoli stabiliti dal piano del parco e dal regolamento la Comunità del parco promuove un programma pluriennale di sviluppo sociale ed economico contenente iniziative atte a favorire il miglioramento del tenore di vita e dei servizi per le popolazioni residenti nell'area del parco e nei territori limitrofi ad essa organicamente collegati.

2. Il programma prevede in particolare opere pubbliche, servizi e attrezzature finalizzati alla valorizzazione e fruizione sociale del territorio, nonché sovvenzioni e altre forme di assistenza tecnica e organizzativa per le attività sociali e culturali e per quelle economiche, con particolare riguardo alle produzioni agro-silvo-zootecniche, all'artigianato nazionale e al turismo naturalistico e con priorità per le iniziative di residenti svolte in forma cooperativa. Una quota parte degli interventi deve essere diretta a favorire l'occupazione giovanile e il volontariato.

3. Il programma sostiene le attività di cui al comma 2:

a) favorendone l'avvio, in particolare mediante la concessione, sulla base dei programmi aziendali, di crediti agevolati, il noleggio di attrezzature, l'organizzazione dell'assistenza tecnica;

b) prevedendo aiuti alla commercializzazione di beni e servizi, in particolare attraverso opere promozionali e pubblicitarie;

c) promuovendo lo svolgimento di specifiche attività di istruzione professionale da integrarsi con quelle di istituti di istruzione secondaria superiore attraverso intese con i provveditorati;

d) assicurando, mediante intese con i comuni e le unità sanitarie locali, servizi assistenziali e sanitari, anche domiciliari, agli anziani, ai riabilitandi, ai disabili ospiti delle famiglie che svolgono attività alberghiera, e promuovendo attività ricreative, formative, sportive per tutti gli ospiti e in particolare per quelli di età inferiore ai 16 anni.

3-bis. Il programma predisposto dalla comunità del parco entro un anno dalla sua costituzione è approvato dalla Regione interessata, previo parere vincolante dell'Ente parco.

4. Il programma è oggetto di accordi tra le Regioni interessate, l'Ente parco, gli enti locali, altri enti e i privati interessati, nonché il

Ministero dell'Ambiente. Nel caso di aree interregionali, qualora non si realizzi l'intesa tra tutte le Regioni interessate, il programma può interessare solo il territorio di quelle che stipulano l'accordo.

5. Nell'accordo di programma ciascuna parte determina il proprio impegno finanziario e organizzativo per la realizzazione degli obiettivi.

6. In caso di ritardo o di mancato adempimento degli accordi da parte di enti locali e di privati, la Regione ne invalida gli atti o dispone, qualora si tratti di adempimenti da realizzarsi in termini perentori, il compimento degli atti relativi in sostituzione del soggetto inadempiente.

7. In caso di ritardo nell'erogazione del finanziamento previsto dall'accordo a carico dello Stato o di altri enti, la parte interessata può attingere al credito, con oneri a carico del bilancio dell'ente inadempiente, presso appositi istituti di credito indicati nell'accordo.

8. Le Regioni prevedono forme di partecipazione delle organizzazioni culturali e delle associazioni naturalistiche nella fase della preparazione dell'accordo di programma.

9. Le Regioni prevedono altresì forme di controllo sull'attuazione del programma. Ciascun firmatario degli accordi può comunque richiedere ogni anno una verifica sullo stato di attuazione del programma stesso. Tale verifica può essere altresì richiesta dalle minoranze consiliari.

10. L'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino particolari requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

11. L'Ente parco organizza speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco».

14.1 TORNATI, ANDREINI, GIUSTINELLI, PETRARA,  
SCARDAONI, NESPOLO

*Al comma 2, dopo le parole: «regioni interessate», aggiungere le seguenti: «e dagli enti locali interessati».*

14.2 DUJANY

*Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nel caso di mancato raggiungimento delle intese la questione sarà deferita ad un Comitato costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti della Regione o provincia autonoma interessata».*

14.3 DUJANY

*Al comma 5, dopo la parola: «organizza», aggiungere le seguenti: «, d'intesa con la Regione o le Regioni interessate ,».*

14.5 CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

*Al comma 5, dopo le parole: «L'Ente parco», aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Regione».*

14.4 DUJANY

TORNATI. Noi abbiamo presentato una proposta – che era già stata fatta alla Camera – perchè ci sembra che l'articolo 14, così formulato, non sia completo. Il nostro emendamento 14.1 è più completo ed organico rispetto all'articolo 14 del testo approvato dalla Camera che ci sembra soltanto un elenco di varie questioni con poca organicità.

DUJANY. Signor Presidente, gli emendamenti 14.2, 14.3 e 14.4 si danno per illustrati. Si tratta sempre del problema di una maggiore collaborazione tra gli enti locali: la costante è quella di prevedere l'intesa degli enti locali con la Regione.

CUTRERA. L'emendamento 14.5 si illustra da sè.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 14.1 ne capisco tutto l'intendimento, ne apprezzo il significato, ma ritengo sia meglio mantenere il testo giunto dalla Camera. Per cui, esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 14.2 ne comprendo lo spirito, ma esprimo parere contrario perchè – se si tratta di una cosa fatta dalla comunità del parco, in cui è presente la Regione ma anche gli enti locali – scrivere: «e dagli enti locali interessati» è superfluo. Per quanto riguarda l'emendamento 14.3 mi rimetto al Governo. Sull'emendamento 14.5 esprimo parere favorevole. L'emendamento 14.4 ha la stessa finalità dell'emendamento 14.5; pertanto esprimo parere favorevole.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprimo gli stessi pareri del relatore: l'emendamento 14.1 è peggiorativo del testo. Invito a ritirare l'emendamento 14.2, cui sono contrario, tenendo conto che il piano di sviluppo è proposto dalla comunità del parco che è formata dai rappresentanti degli enti locali: se c'è un atto che parte dagli enti locali è proprio questo. Per quanto riguarda gli altri emendamenti, il parere è conforme a quello del relatore. Sull'emendamento 14.3 esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1.

BOATO. Signor Presidente, annuncio il mio voto di astensione su questo emendamento.

CUTRERA. Anch'io dichiaro la mia astensione sull'emendamento 14.1.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal senatore Tornati e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Per quanto riguarda l'emendamento 14.2, il Governo invita il proponente a ritirarlo. Pertanto domando al senatore Dujany se accoglie l'invito del Governo.

DUJANY. Si, signor Presidente, ritiro l'emendamento 14.2.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'emendamento 14.3, il relatore si è rimesso al Governo e il Governo ha dichiarato il proprio parere contrario.

Metto ai voti l'emendamento 14.3, presentato dal senatore Dujany.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.5.

BOATO. Annuncio il mio voto favorevole su questo emendamento.

TORNATI. Anch'io esprimo voto favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 14.5, presentato dal senatore Cutrera e da altri senatori.

**È approvato.**

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 14.4 presentato dal senatore Dujany.

Passiamo alla votazione dell'articolo 14 nel testo emendato.

BOATO. Annuncio il voto favorevole all'articolo 14.

ANDREINI. Dichiaro il voto favorevole su questo articolo.

PIERRI. Annuncio il voto favorevole sull'articolo 14.

RUBNER. Dichiaro il mio voto favorevole a questo articolo.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Anche il sottoscritto dichiara il voto favorevole a questo articolo, conscio di rappresentare anche l'opinione del collega Montresori.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 14 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 15. Ne do lettura:

#### Art. 15.

*(Acquisti, espropriazioni ed indennizzi)*

1. L'Ente parco può prendere in locazione immobili compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione, secondo le norme generali vigenti.

2. I vincoli derivanti dal piano alle attività agro-silvo-pastorali sono indennizzabili sulla base di principi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi ad attività già ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività del parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente provvede alle disposizioni di attuazione del presente comma.

3. L'Ente parco è tenuto a risarcire i danni provocati dalla fauna selvatica del parco.

4. Il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento.

5. L'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all'interno delle riserve e delle aree di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c), salvo la precedenza a favore di soggetti privati di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni.

6. L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione. La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e delle sue modalità di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l'Ente parco può, entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.

7. L'Ente parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

15.3 CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

*Sopprimere il comma 2.*

15.10 BOATO

*Al comma 2 sostituire le parole: «principi equitativi» con le seguenti: «accordi tra le parti».*

15.1 DIANA

*Al comma 3 sostituire la parola: «risarcire» con la seguente: «indennizzare».*

15.4 CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA



*Al comma 3, dopo le parole: «fauna selvatica», sopprimere le parole: «del parco».*

15.5 MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:*

«3-bis. L'Ente Parco è tenuto a compensare annualmente i mancati proventi da taglio di alberi d'alto fusto programmato con piani approvati dagli Ispettorati Forestali».

15.9 INNAMORATO

*Al comma 4, sostituire le parole: «degli indennizzi» con le seguenti: «dei risarcimenti».*

15.6 MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

*Sopprimere i commi 5 e 6.*

15.2 PAGANI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. L'Ente parco ha diritto di prelazione in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di terreni situati all'interno delle riserve e delle aree di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c), salvo che il diritto sia esercitato dai soggetti di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e di cui all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817».

15.7 MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

*Al comma 5, sostituire la lettera: «c» con le seguenti parole:*

«, nel quadro di un programma destinato all'istituzione del capitolo di spesa di cui al comma 7,».

15.11 MONTRESORI

*Al comma 6, sostituire le parole: «la data della trasmissione del possesso» con le seguenti: «il nome dell'acquirente».*

15.8 MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

CUTRERA. Signor Presidente, con l'emendamento 15.3 viene proposto di sopprimere i commi 1 e 2. Infatti, per quanto riguarda il comma 1 è assolutamente ovvio che l'Ente parco, essendo un soggetto di diritto pubblico – così come noi lo abbiamo definito – può compiere tutti gli atti giuridici propri di una persona giuridica fra cui anche quello

di espropriare immobili secondo le norme vigenti. C'è il rinvio alle norme generali vigenti, quindi l'espropriazione può essere compiuta da tutti quei soggetti che operano all'interno di un piano particolareggiato dichiarato di pubblica utilità. Questa norma quindi mi sembra ultronea. Il punto più rilevante, poi, è quello in cui si parla di indennizzo e di vincoli. Devo dire che questo principio - che sembra possa venire incontro alle esigenze di comprensione e di tutela delle popolazioni interessate - è invece estremamente pericoloso e grave perchè può determinare, a carico dell'Ente parco, una serie di pretese infinite tali da impedirne e paralizzarne l'azione.

Proponiamo di sopprimere anche il comma 2 e di rimettersi alle norme vigenti, affermando il principio di indennizzo tutte le volte che risulti dalla legge. Ma se il parco deve diventare una camera di compensazione di vantaggi e svantaggi intorno ad un numero non definito di casi, assisteremo ad un contenzioso infinito ed affermeremo dei principi che potrebbero risultare in contrasto con la giurisprudenza esistente. Alludo, per esempio, al fatto che i vincoli temporanei o parziali che riguardano beni di rilevanza naturalistica non sono indennizzabili.

Poi, se andiamo incontro a modifiche che derivano dalla preesistenza di valori ambientali consolidati nel tempo - secondo la Corte costituzionale - dei principi dei vincoli esistenti originariamente sul bene - ne abbiamo parlato anche nella legge sulla tutela dei suoli - questi vincoli non sono indennizzabili. Vincolo indennizzabile può essere solo quello eccezionale che cambi un regime economico esistente. Per cui il Gruppo socialista dichiara la propria opposizione alla proposta che ci viene presentata nel testo in cui è formulato l'articolo 15, commi 1 e 2.

L'emendamento 15.4 rappresenta poi un richiamo ad utilizzare formule omogenee nell'articolo 15. A volte si parla infatti di risarcimento e a volte di indennizzo. Si tratta di concetti completamente diversi che danno luogo a compensi differenti.

Per quanto riguarda i problemi che conseguono ai danni provocati dalla fauna selvatica, a mio parere si tratta di indennizzi e non di risarcimenti, perchè prevale il principio dell'interesse generale alla conservazione delle attività faunistiche del parco.

**PRESIDENTE.** Constatando l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduti gli emendamenti 15.1, 15.5, 15.6, 15.7 e 15.8.

Con l'emendamento 15.2 propongo la soppressione dei commi 5 e 6 dell'articolo 15, perchè queste norme saranno inapplicabili, inutilmente deterrenti e scateneranno contro l'Ente parco i cittadini, i quali verrebbero oggettivamente ad essere gravati - in quanto le loro proprietà si trovano all'interno del parco - di un peso che a mio parere è estremamente dannoso, se non insopportabile.

Infatti, estendere su tutte le proprietà del parco un diritto di prelazione - stiamo vedendo quante difficoltà sorgono per Venezia! - significa veramente porre questi cittadini in una condizione diversa. Un soggetto ha il diritto costituzionale di disporre della sua proprietà a favore di una determinata persona ed anche a condizioni particolari; ebbene, tale diritto, di cui godono tutti gli altri cittadini italiani, viene in

questo caso soppresso. Ci stiamo avviando su una strada per cui i parchi vengono trasformati in riserve indiane, dove i cittadini vengono discriminati; così faremo nascere dei malcontenti e otterremo l'esatto opposto di quanto ci eravamo prefissi. Non può essere istituito alcun parco se non vi è il consenso della popolazione.

Peraltro, poichè l'Ente parco ha una sovrabbondante strumentazione pianificatoria, qualora esso individui delle zone di suo interesse per potersi espandere, completare, eccetera, le può individuare all'interno di questi strumenti urbanistici ed ha la possibilità di procedere alle espropriazioni salvando i diritti degli altri cittadini, per andare a colpire soltanto quelle proprietà che sono di suo interesse. È evidente che una norma così generalizzata è - scusate la parola - aberrante.

INNAMORATO. Signor Presidente, in corso di seduta ho presentato l'emendamento 15.9 che, dopo il comma 3, tende ad aggiungere il seguente comma: «3-bis. L'Ente parco è tenuto a compensare annualmente i mancati proventi da taglio di alberi d'alto fusto programmato con piani approvati dagli Ispettorati forestali».

Vorrei che ci soffermassimo un momento su questo aspetto (in relazione anche alle motivazioni che in precedenza aveva espresso il senatore Cutrera in ordine a indennizzi o a risarcimenti) perchè si riferisce a situazioni di particolare gravità.

Il sottosegretario Angelini è già a conoscenza di quello che si è verificato con l'istituzione dell'area protetta che verrà assorbita dall'istituendo Parco del Cilento, per cui ha dovuto riformulare il decreto per il riconoscimento di questa area di valore nazionale ed internazionale, per quanto atteneva al taglio degli alberi d'alto fusto. Si riconosce che un aspetto riguarda i privati e l'altro i comuni che si trovano all'interno di questo territorio, attualmente area protetta ma domani parco. Si tratta di comuni dichiarati «depressi» che, essendo estremamente poveri e non avendo da attingere risorse per la predisposizione dei bilanci, in base a piani decennali approvati dall'Ispettorato forestale procedevano annualmente all'abbattimento di un determinato quantitativo di alberi d'alto fusto.

Se all'interno di questa normativa non prevediamo nulla in tal senso, rispetto a una spesa che si è storicizzata di fronte a certe entrate dei bilanci, come faranno questi comuni ad andare avanti? Si tratta di enti protagonisti in positivo e il sottosegretario Angelini li ha autorizzati con una circolare, rimodulando il decreto-legge che sarà oggi pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Ho posto il problema all'attenzione dei colleghi, perchè è necessario che, se non è competente il Ministero dell'ambiente a porre in essere un risarcimento, siano altri a farlo, per far sopravvivere economicamente questi comuni.

BOATO. Signor Presidente, concordo pienamente con le osservazioni svolte poc'anzi dal senatore Cutrera, però è mio intendimento mantenere il comma 1 e sopprimere solo il comma 2: a tal fine presento testè l'emendamento 15.10, che do per illustrato.

MONTRESORI. Anch'io presento in seduta l'emendamento 15.11.

ANDREINI. Signor Presidente, non abbiamo presentato emendamenti su quest'articolo per la complessità e la delicatezza dei vari passaggi.

Da una parte, vi è il diritto di prelazione che indubbiamente impoverisce il valore delle aree, soprattutto nel caso in cui essa non si verifica. Ad esempio, nella mia Regione, ciò è stato inteso nel senso che le proprietà dei piccoli coltivatori diretti perderebbero di valore, per cui i grandi coltivatori potrebbero più facilmente acquistare.

D'altra parte, questo articolo cerca di riequilibrare la situazione con il comma 2, che indubbiamente riveste un valore sociale nuovo. Si pongono infatti dei vincoli, ma nello stesso tempo questi sono indennizzabili, per cui vi è indubbiamente il consenso di coloro che prima erano stati considerati danneggiati.

Non so se il rapporto tra queste due norme sia armonico: potrebbe esserci qualcuno che chiede l'indennizzo perchè c'è la prelazione; c'è chi chiederà l'indennizzo per la mancata trasformazione agraria, che sarebbe possibile se non ci fosse il parco, per cui ritiene di avere diritto ad un indennizzo.

Questo equilibrio è delicatissimo e noi non vogliamo toccarlo; condividiamo la preoccupazione del Presidente ma riteniamo di dover introdurre anche le nostre preoccupazioni.

Pertanto, di fronte a questo equilibrio così delicato, preferirei lasciare invariato questo articolo.

PRESIDENTE. Poichè stanno per iniziare i lavori dell'Assemblea, sospendo la seduta.

*I lavori vengono sospesi alle ore 10 e sono ripresi alle ore 10,45.*

### **Presidenza del Vice Presidente NESPOLO**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Poichè il presidente Pagani ha dovuto assentarsi ma desiderava intervenire sull'articolo 15, se non si fanno osservazioni dispongo l'accantonamento dell'articolo 15 e dei relativi emendamenti.

Così rimane stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 16. Ne do lettura:

#### **Art. 16.**

*(Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali)*

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

- a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
- c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni e integrazioni;

e) gli eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

2. Le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente parco, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio.

3. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2 sono soggette alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. La registrazione dei corrispettivi si effettua in base all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, senza l'obbligo dell'uso dei registratori di cassa.

4. L'Ente parco ha l'obbligo di pareggio del bilancio.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

16.1

MONTRESORI

MONTRESORI. Potrei dare per illustrato l'emendamento perchè ho parlato del problema in sede di discussione generale, ma ricordo che si tratta di eliminare le attività commerciali e promozionali dai proventi del parco; non mi sembra giusto che ci siano altre entrate oltre a quelle derivanti dai canoni di concessione previsti dalla legge, eccetera. Non debbono esserci licenze di commercio perchè, oltre a quella edilizia, introdurremmo anche quella commerciale all'interno della struttura parco.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Il relatore esprime parere contrario all'emendamento.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. È evidente che l'Ente parco non può, per i suoi fini istituzionali, fare attività di commercio nel senso di portare avanti programmaticamente una struttura aziendale; ci sono però alcune iniziative - come il marchio del parco - che possono rappresentare un'utile entrata. Il problema finanziario è molto importante e noi vorremmo che nel tempo l'Ente parco diventasse autosufficiente, autoalimentandosi attraverso iniziative limitate. Riterrei tutto ciò molto positivo, per cui il mio invito al senatore Montresori è quello di ritirare l'emendamento.

MONTRESORI. Non posso accettare l'invito del Governo, quindi mantengo l'emendamento.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Siccome da alcune piccole attività che si svolgono nel parco, per esempio durante le visite, possono nascere dei piccoli proventi, ritengo che tutto sommato queste aiutino alla diffusione e alla pubblicizzazione del parco stesso, per cui ritengo che sia bene lasciare invariato questo articolo. Ribadisco pertanto parere contrario all'emendamento.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo concorda con il relatore nel parere contrario,

BOATO. Credo che l'emendamento del senatore Montresori sia nato da un equivoco. Infatti, ritengo che i «proventi delle attività commerciali e promozionali» non possano essere paragonati alle licenze come quelle di commercio, eccetera, bensì ad attività che possono essere la guida del parco, il marchio del parco, eccetera.

MONTRESORI. Tutto questo è già previsto al punto f).

BOATO. Comunque, sarei del parere di lasciare l'articolo invariato, per cui voterò contro l'emendamento 16.1.

TORNATI. Noi siamo contrari all'emendamento 16.1.

ANDREINI. È già successo in passato che i musei non potevano vendere le guide perchè questo era escluso dal contratto. In questo modo, se volessero vendere una guida non potrebbero farlo.

TRIPODI. Dichiaro il mio voto contrario sull'emendamento 16.1.

SPECCHIA. Anch'io voterò contro.

RUBNER. Anche il mio voto sull'emendamento 16.1 sarà contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal senatore Montresori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

BOATO. Annuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 16, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 17. Ne do lettura:

Art. 17.

*(Riserve naturali statali)*

1. Il decreto istitutivo delle riserve naturali statali, di cui all'articolo 8, comma 2, oltre a determinare i confini della riserva, ne precisa le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i vincoli principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo. Il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal Ministro dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo della riserva stessa sentite le regioni ordinarie e d'intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, dopo le parole: «oltre a determinare i confini della riserva» aggiungere le seguenti: «ed il relativo organismo di gestione,».*

17.2

IL GOVERNO

*Al comma 1, dopo le parole: «ed il relativo regolamento attuativo» aggiungere le seguenti: «, emanato secondo i principi contenuti nell'articolo 11 della presente legge».*

17.1

IL RELATORE

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo ritiene che nel decreto istitutivo delle riserve naturali statali si possa precisare fin da ora anche quale sarà l'organismo di gestione delle riserve stesse. Una simile previsione darebbe certezza anche nei confronti delle iniziative che dovrà assumere il Ministero delle finanze. Le riserve, infatti, verranno istituite su terreni demaniali: l'indicazione dell'organismo di gestione da parte del Ministero dell'ambiente solleciterà l'amministrazione delle finanze a rivolgersi ad un organismo pubblico, invece di ricorrere al sistema delle privatizzazioni mediante concessioni. Tale è il fine dell'emendamento 17.2.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 17.1 non necessita di particolari illustrazioni, richiedendo che il regolamento attuativo venga emanato adeguandosi ai principi contenuti nell'articolo 11 della presente legge.

BOATO. A me sembra più opportuno che questo regolamento attuativo venga emanato sulla base delle «previsioni» dell'articolo 11. Infatti, penso sia più corretto far riferimento alle specifiche previsioni dell'articolo 11 piuttosto che ai «principi» nello stesso articolo contenuti, così come proposto dal relatore. Propongo pertanto di

aggiungere, al comma 1, dopo le parole: «regolamento attuativo» le seguenti: «emanato sulla base delle previsioni dell'articolo 11».

PRESIDENTE. L'emendamento testè presentato dal senatore Boato assume il n. 17.3.

CUTRERA. Signor Presidente, presento, assieme al senatore Pierri, il seguente emendamento, che do per illustrato:

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Nelle riserve naturali statali si applicano comunque i divieti previsti dal comma 3 dell'articolo 11 e dal comma 3 dell'articolo 19 della presente legge. Sono vietati inoltre:

- a) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;
- b) l'accesso nelle riserve naturali integrali a persone non autorizzate, salvo le modalità stabilite dagli organi responsabili della gestione della riserva.

1-ter. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni degli articoli 11 e 19 del comma 1 dell'articolo 29 della presente legge».

17.4

CUTRERA, PIERRI

ANDREINI. Signor Presidente, ero convinto che fosse stato accettato il principio di non presentare altri emendamenti. A questo punto, però, posti di fronte agli emendamenti del Governo e del senatore Cutrera, chiediamo che nell'emanazione del piano di gestione della riserva e del relativo regolamento attuativo si tenga conto del parere di tutte le Regioni, non solo di quelle a statuto speciale, e delle province autonome.

Presento pertanto un emendamento tendente a sostituire, al comma 1, dopo le parole: «decreto istitutivo della riserva stessa» tutte le altre parole fino alla fine del comma con le seguenti: «, d'intesa con le Regioni e le province autonome».

PRESIDENTE. Questo è posto agli atti come l'emendamento 17.5.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 17.2, presentato dal Governo.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 17.1.

Quanto all'emendamento testè presentato dal senatore Andreini, desidero fare una breve precisazione: stiamo parlando di riserve statali, che vengono istituite su demanio pubblico, attualmente assoggettato al controllo del Corpo forestale dello Stato. In tali ambiti non esiste competenza delle Regioni, sia per motivi di diritto privato - è un territorio demaniale - sia per questioni attinenti più in generale alle competenze sulle riserve statali. Pertanto il problema di una intesa con le Regioni non si pone.



Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Cutrera, vorrei ricordare che nei parchi è assolutamente vietata qualsiasi attività. Il senatore Fabris con il suo emendamento ha già chiesto di adeguare l'emanazione di questo regolamento attuativo ai principi contenuti nell'articolo 11.

Faccio un esempio: riserva del Pelmo. Se non introduciamo la previsione del senatore Fabris sul problema della caccia non è possibile fare un'eccezione, mentre, rispetto al fenomeno di sovraesposizione della fauna in una riserva, sempre sulla base degli stessi principi, possiamo introdurre con un decreto questa iniziativa.

Non ho nulla in contrario alle previsioni specifiche avanzate dal senatore Cutrera; però, così come è formulato, l'emendamento 17.4 contrasta con quello presentato dal senatore Fabris, perchè se si fanno propri tutti i divieti dell'articolo 11 ad eccezione delle deroghe, è evidente che per tutto ciò che ho detto non vi è previsione. Richiamando i principi, secondo il senatore Fabris si permettono i divieti, ma con la possibilità di stabilire qualche eccezione. In questo modo, pur apprezzando la proposta avanzata dal senatore Boato, ritengo che la formulazione dell'emendamento presentato dal relatore sia migliore, perchè una cosa sono le previsioni, un'altra i principi che debbono essere più rigidi. Le previsioni dell'articolo 11 non possono essere rispettate per intero, mentre ciò può accadere per i principi.

Per questa ragione, esprimo parere contrario all'emendamento 17.5, di cui auspico il ritiro, così come invito il senatore Boato a ritirare il suo emendamento; invito altresì il senatore Cutrera a riformulare l'emendamento 17.4. L'emendamento presentato dal relatore non si oppone al discorso del divieto assoluto delle discariche. L'emendamento 17.4 dovrebbe essere riformulato laddove si dice «si applicano comunque i divieti previsti...».

Le sanzioni sono previste nell'articolo che riguarda tutte le aree protette, e non potrebbero essere richiamate a questo punto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.2.

ANDREINI. Signor Presidente, io non avrei introdotto le parole «ed il relativo organismo di gestione»; nel momento in cui le inseriamo dovremmo però anche prevedere la sua composizione. Dal momento che avrei preferito mantenere il testo base, dichiaro la nostra astensione.

TRIPODI. Signor Presidente, anche la mia parte politica si astiene da questa votazione, in quanto ritiene più esatto il testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

BOATO. Signor Presidente, esprimo il mio voto favorevole, perchè è necessario prevedere un organismo di gestione delle riserve.

CUTRERA. Anch'io esprimo il voto favorevole del Gruppo socialista, perchè avendo stabilito le caratteristiche principali e le finalità istituzionali mi sembra importante individuare l'organismo di gestione.

SPECCHIA. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.1.

BOATO. Signor Presidente, dichiaro la mia astensione su questo emendamento, di cui condivido la sostanza. Ho però l'impressione che la parola «principi» non sia adeguata ad un articolo che concerne il regolamento. Un regolamento non può prendere in considerazione i principi, ma le previsioni, le disposizioni, eccetera.

ANDREINI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo.

RUBNER. Signor Presidente, annuncio che voterò a favore di questo emendamento.

CUTRERA. Signor Presidente, esprimo il mio voto favorevole.

TRIPODI. Signor Presidente, annuncio la mia astensione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Con l'approvazione di questo emendamento, rimane preclusa la votazione dell'emendamento 17.3.

ANDREINI. Signor Presidente, accolgo l'invito che mi è stato rivolto dal Sottosegretario e ritiro l'emendamento 17.5. Faccio però presente che vi sono già delle riserve date in semi-gestione alle Regioni per quanto riguarda il Corpo forestale e vi è tutta una serie di problemi che nascono tra la riserva e i territori limitrofi.

BOATO. Signor Presidente, l'articolo 8, comma 2, afferma già che: «Le riserve naturali statali... sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione».

Pertanto nel comma 2 dell'articolo 8 è già previsto il coinvolgimento che l'emendamento 17.5 vorrebbe introdurre.

PRESIDENTE. L'emendamento 17.5 è stato ritirato, quindi il problema è risolto in radice, senatore Boato.

CUTRERA. Signor Presidente, il Sottosegretario mi ha chiesto di riformulare l'emendamento 17.4. Sono disposto a farlo, nel senso di stabilire che il divieto di ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi non può essere oggetto di deroga, e altrettanto deve accadere per quanto riguarda l'accesso nelle riserve naturali integrali a persone non autorizzate, salvo le modalità stabilite dagli organi responsabili della gestione della riserva. Sarebbe così eliminato anche il comma 1-ter, concernente le sanzioni.

Pertanto, accogliendo l'invito rivoltomi dal Governo, riformulo l'emendamento 17.4 nel seguente modo:

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Sono vietati in particolare:

- a) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;
- b) l'accesso nelle riserve naturali integrali a persone non autorizzate, salvo le modalità stabilite dagli organi responsabili della gestione della riserva».

17.4 (Nuovo testo)

CUTRERA, PIERRI

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.4 nel testo riformulato.

INNAMORATO. Voglio dire che queste norme non tengono assolutamente conto di certi fatti. Voglio richiamare l'attenzione del Sottosegretario: quando vengono delimitate e perimetrare le aree di valore naturalistico, nazionali e internazionali, certe volte possono risultare non solo presenze antropiche ma anche di manifestazioni lavorative, sociali ed economiche; queste attività non possono essere condizionate chiedendo il pagamento del biglietto di entrata sia la mattina, sia la sera. Quando il Ministero dell'ambiente delimita un'area in tal senso, dovrà predisporre un allegato entro cui collocare le norme vincolistiche. Non credo che bisogna rimarcare in maniera più restrittiva una questione già prevista nel decreto istitutivo delle aree protette. Comunque voto a favore dell'emendamento 17.4 (nuovo testo).

BOATO. Annuncio il voto favorevole all'emendamento 17.4 nel nuovo testo riformulato dal senatore Cutrera.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Il relatore esprime parere favorevole a questo emendamento.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 17.4, presentato dai senatori Cutrera e Pierri, nel testo riformulato.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

BOATO. Annuncio il mio voto favorevole a questo articolo.

ANDREINI. Dichiaro il voto favorevole all'articolo 17.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 17, nel testo emendato.

**È approvato.**

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è rinviato alla seduta pomeridiana.

Così rimane stabilito.

*I lavori terminano alle ore 11,15.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT.SSA MARISA NUDDA